

**Dichiarazione sostitutiva concernente la composizione di nucleo familiare
con l'indicazione dei rapporti di parentela ai fini TA.RI.**

(Art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e circ. Ministero Interno 23 luglio 1996, n. 11)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, il
con residenza anagrafica nel Comune di, Via, n.,
ed iscritto nella scheda di famiglia intestata a:

.....,
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del
citato d.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

1°) che il proprio nucleo familiare è costituito dalle n. persone di cui al seguente prospetto:

N.D.	GENERALITÀ		NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA
1	COGNOME	NOME	LUOGO DATA	Persona ad uso della quale è riferita la presente dichiarazione
2	COGNOME	NOME	LUOGO DATA	
3	COGNOME	NOME	LUOGO DATA	
4	COGNOME	NOME	LUOGO DATA	

La variazione anagrafica decorre dal
(indicare la data della variazione)

IL/LA DICHIARANTE

.....
(luogo e data)

.....
(firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELLE AUTONOMIE
Servizio Enti Locali

Prot. n. 09604075-15100/412

Roma, 23 luglio 1996

CIRCOLARE MIACEL N. 11 (96)

OGGETTO: Anagrafe - certificazione dello stato di famiglia anagrafica.

Da alcune notizie apparse sulla stampa quotidiana, e riportate in una interpellanza parlamentare, è emerso che talune amministrazioni comunali sono solite rilasciare certificazioni anagrafiche inerenti lo stato di famiglia con l'indicazione del termine "figliastro", riferito a figli nati da precedenti unioni anche naturali e conviventi con il genitore non intestatario della scheda di famiglia anagrafica, successivamente risposatosi.

Al riguardo, a parte ogni considerazione sull'uso in atti pubblici di una parola recepita nell'uso comune con significato discriminatorio, si rileva, su un piano strettamente tecnico-giuridico, l'erroneità di detta indicazione e la fondatezza delle doglianze espresse anche da parte dell'opinione pubblica.

Giova, infatti, porre l'attenzione su due ordini di ragioni che manifestano la palese inammissibilità del comportamento tenuto dagli uffici anagrafici che utilizzano, in sede certificativa, tale dizione.

La prima è di carattere funzionale ed attiene alla valenza delle certificazioni anagrafiche. Queste, al contrario di quanto ritenuto ed adottato come "modus procedendi" consuetudinario da parecchi uffici sia pubblici che privati, non hanno alcun valore e funzione probatoria ai fini dello stato civile che riguarda, invece, le particolari e qualificate posizioni attribuite dall'ordinamento all'individuo rispetto a fatti giuridicamente rilevanti oppure nell'ambito di essenziali e fondamentali relazioni giuridiche (si pensi alla cittadinanza, all'evento della morte o alle situazioni soggettive inerenti la famiglia, con i sottostanti rapporti di coniugio e di filiazione).

La funzione del certificato anagrafico di stato di famiglia, non è, quindi, attribuire la pubblicità e la certezza in ordine ai menzionati fatti e relazioni, ma è quella di rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e cioè un insieme di persone - le quali possono, o meno, essere unite da vincoli di coniugio e/o di parentela — la cui caratteristica rilevante è costituita dalla "coabitazione" all'interno di una stessa unità immobiliare.

Il servizio anagrafico, pur richiedendo un costante aggiornamento dei dati relativi alle persone ed alle famiglie residenti nel comune, con evidenti connessioni e interrelazioni con gli altri servizi demografici, non ha assolutamente funzioni supplementari e/o sostitutive del servizio di stato civile, ma è dotato di una propria autonomia che discende dalle differenti finalità poste alla sua base e dai diversi interessi pubblici dei quali costituisce espressione. In pratica, come già affermato in altri documenti d'indirizzo, la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale (cfr. circolare MIACEL n. 8 in data 29 maggio 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1995 - Serie Generale - n. 141).

La seconda ragione, che si oppone all'inserimento negli atti anagrafici del suddetto termine, ha ben altra origine e si fonda sul rispetto e la tutela formale e sostanziale di diritti soggettivi garantiti da norme di rango legislativo.

Infatti l'indicazione della parola "figliastro" ovvero anche di figlio adottivo o, più semplicemente, di "convivente", viola quegli essenziali precetti tendenti ad assicurare un concreto ed effettivo riconoscimento del diritto della persona alla riservatezza riguardo alle origini del proprio "status" di figlio in tutte le sue qualificazioni.

La tutela della riservatezza aveva già formato oggetto della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ove all'articolo 1 veniva disposto che l'indicazione della paternità e maternità doveva essere omessa, oltre che negli estratti per riassunto, nei certificati di nascita, di matrimonio e di cittadinanza, anche negli atti attestanti lo stato di famiglia, nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, nonché in tutti i documenti di identità.

La finalità della normativa era quella di tutelare la personalità di una determinata categoria di cittadini; tutela che, nel caso delle adozioni, è rafforzata dagli artt. 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e che ha trovato, infine, il suo completamento nella legge 7 agosto 1990, n. 241, negli artt. 22 e segg. del Capo V, disciplinante l'accesso ai documenti amministrativi.

Questo Ministero, nel ricordare che già aveva diramato precise disposizioni al riguardo con circolari nn. 15900-2.8 e 2.8bis, rispettivamente, del 3 gennaio e del 27 giugno 1956, stante il ripetersi degli incresciosi episodi, dispone, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che dagli stati di famiglia anagrafici, vengano immediatamente eliminate le indicazioni relative alle relazioni di parentela, rimanendo solo l'indicazione dell'intestatario scheda.

Nel caso di anagrafi informatizzate si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi programmi.

Per quanto riguarda, infine, la corresponsione degli assegni per il "nucleo familiare", nel ricordare che il nucleo familiare è cosa ben differente dalla famiglia anagrafica e non può formare oggetto di certificazione da parte dell'anagrafe, come di recente ribadito dalla V Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 770 del 4 maggio 1994, si ricorda che la composizione dello stesso dovrà essere comprovata con dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Uguale comportamento dovrà essere seguito dalle amministrazioni penitenziarie che, in parte, ancora usano richiedere ai familiari dei detenuti il c.d. certificato di figliolanza.

Le SS.LL. sono pregate di curare la massima diffusione ed osservanza da parte dei Sigg.ri Sindaci, nella loro qualità di ufficiali di anagrafe, delle presenti disposizioni, rilevando eventuali difformità in sede ispettiva ed informando con cadenza semestrale questo Ministero.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di voler opportunamente rendere edotti i propri dipendenti uffici onde evitare il rinnovarsi di irrituali richieste di certificazioni con le indicazioni dei rapporti di parentela.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARGNANO saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://comune.gargnano.bs.it/privacy>.

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.